

Legge regionale 17 gennaio 1984 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Art. 8

Deduzioni difensive

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgono del pagamento in misura ridotta, gli stessi possono far pervenire, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi nonché richiesta di essere sentiti dall' autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

Gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti di cui al comma precedente sono presentati all' Ufficio da cui dipende l' agente verbalizzante, che ne rilascia ricevuta.

Gli stessi possono essere altresì spediti al medesimo organo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.